

□ **Mozione n. 277**

presentata in data 15 febbraio 2012

a iniziativa del Consigliere Ciriaci

“Riconoscimento dello stato di calamità naturale relativo alle enormi nevicate e forti gelate verificatesi dal 3 febbraio ad oggi sia nella Provincia di Fermo che nell'intera Regione Marche”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che nella Provincia di Fermo e in tutta la Regione Marche sono ingenti le ricadute che l'emergenza neve e gelo sta causando all'agricoltura marchigiana con ingenti danni al settore ortofrutticolo ed inoltre danni alle strutture agricole quali stalle, serre e altri accessori agricoli e alle infrastrutture rurali quali le strade vicinali e poderali, gli invasi idrici destinati all'irrigazione ed inoltre, da non sottovalutare, i danni che le intense gelate di questi giorni potranno arrecare ancora al settore ortofrutticolo, al patrimonio olivicolo e ai sistemi e agli impianti idrici ed idropotabili a seguito delle eccezionali nevicate verificatesi dal 3 al 12 Febbraio 2012 e alle gelate ancora in corso;

che in questa circostanza ai danni suddetti debbono aggiungersi anche i gravi problemi determinati dalla difficoltà di circolazione dei prodotti agricoli stoccati nei magazzini e che non sono stati distribuiti;

che i danni stimati dalle organizzazioni agricole si aggirano intorno ai 50 milioni di Euro e che e' indispensabile la formalizzazione da parte della Regione Marche della richiesta di “stato di calamità naturale in agricoltura”, per poter accedere al Fondo nazionale e ripristinare le infrastrutture agricole gravemente compromesse dall'abbondante neve caduta e dalle gelate di questo periodo;

che rispetto allo stato di emergenza (come impone invece il decreto Milleproroghe), le risorse stanziare per la calamità non sono compartecipate dalle Regioni e dagli enti locali;

che e' indispensabile che la Regione Marche, di cui condividiamo la responsabilità di indirizzo, in un momento in cui, di nuovo il settore primario, vede compromesso il suo futuro e ancora una volta per le avverse condizioni meteorologiche, e che e' indispensabile essere a fianco degli agricoltori che, come al solito in queste occasioni, dimostrano determinazione e competenza, per tornare, nel più breve tempo possibile, alla normalità;

Verificato:

che per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) prevede le seguenti tipologie di intervento:

- Interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 degli orientamenti comunitari (2000 C28/02);
- Misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

che possono beneficiare degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/04 le imprese agricole che hanno i requisiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile che risultino iscritte prima del verificarsi degli eventi presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese agricole, nonché le cooperative di

raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute nelle limitazioni di cui alla decisione della CE del 16 dicembre 2003, secondo le quali gli aiuti possono essere previsti in sostituzione di quelli concedibili agli associati e non devono superare in nessun caso le effettive perdite subite dalle aziende agricole socie.

che tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l'intervento pubblico devono rientrare tra quelle espressamente indicate nei provvedimenti della Giunta regionale di delimitazione dei territori danneggiati e le aziende che ne fanno richiesta devono ricadere all'interno dei territori delimitati ed avere subito, a causa delle avversità dichiarate eccezionali, un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 20% se ubicate in zone svantaggiate e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone.

che la vigente normativa del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con D.Lgs. 102/04, disciplina gli interventi del soccorso a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali, stabilisce che le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle regioni territorialmente competenti o agli enti locali (amministrazioni provinciali, comunità montane, Comuni, ecc.) da esse delegati, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità. Nel decreto ministeriale non sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande trattandosi di adempimenti rientranti nella competenza delle Regioni preposte alla erogazione degli aiuti.

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- 1) a richiedere lo stato di emergenza e calamità naturale e ad impegnarsi in tutte le forme possibili affinché il Governo nazionale lo sostenga finanziariamente, in maniera rispetto ai reali danni subiti;
- 2) che la popolazione colpita, in particolare quella rurale e le attività agricole, da questa calamità venga assistita adeguatamente per un rapido ritorno alla "normalità".

IMPEGNA INOLTRE

la Giunta:

- 1) a mettere in campo adeguate risorse, di concerto con il Ministero dell'Interno e delle Finanze e ogni iniziativa volta a supportare le Amministrazioni locali che si sono prodigate per alleviare i disagi di tutti i cittadini ed in modo particolare per prestare soccorso ed assistenza anche alle imprese agricole, in molti casi rimaste isolate, con l'accollo di ingenti spese per sgombero neve e soccorsi;
- 2) ad assumere tutte le iniziative opportune e necessarie affinché il Governo escluda dal Patto di Stabilità tutte le spese sostenute dagli Enti Locali finalizzate all'emergenza e renda immediatamente disponibili le risorse in modo da poter effettuare i pagamenti nei confronti delle Ditte che in modo responsabile hanno svolto con oculatazza i lavori necessari al superamento dell'emergenza e nel piu' breve tempo possibile e in particolare privilegiare le spese relative:
 - agli interventi di messa in sicurezza della viabilità e della tutela del territorio necessari alla incolumità e soccorso delle popolazioni residenti;
 - alla messa a norma degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, agli ospedali e alle strutture sociali.